



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 464541

del: 10/09/2024

Oggetto: indagini epidemiologiche e rischio sanitario di carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento sede di focolaio di Peste Suina Africana (PSA).#673201504#

Mittente: Ministero della Salute

Numero allegati: 1

Nome file allegati: Rintracci focolaio CN Sett 2024_signed_signed.pdf



Ministero della Salute

Ex DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 2

Ex DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Assessorati alla Sanità
Regioni e P.A. Trento
Assessorato all'Agricoltura P.A. Bolzano
Servizi Veterinari

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità
stamadifesa@postacert.difesa.it

e p.c.

Commissario straordinario alla peste suina
africana
segr.cspsa@sanita.it

Centro di referenza nazionale per lo studio
delle malattie da pestivirus e da asfivirus
(Cerep)
cerep@izsum.it

Associazioni di Categoria
settore carni DGISAN uff.2 export
settore suinicolo DGSAF

PEC

Oggetto: indagini epidemiologiche e rischio sanitario di carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento sede di focolaio di Peste Suina Africana (PSA).

Visti i recenti casi di positività in suini detenuti e nell'intento di agevolare l'attuazione delle misure di contenimento della malattia, si confermano di seguito le linee di principio generali per lo svolgimento delle indagini epidemiologiche e del rintraccio delle carni e dei prodotti derivati da animali eventualmente infetti e/o macellati nelle medesime condizioni.

I criteri per definire il potenziale rischio sono i seguenti:

1. carni e/o prodotti derivati dalla macellazione di partite di animali di un allevamento infetto;
2. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione;

3. carni e/o prodotti derivati da animali provenienti da altre strutture, incluse le stalle di transito, nelle quali gli animali macellati sono entrati in contatto con quelli provenienti dall'allevamento infetto.
4. carni e/o prodotti entrati in contatto con quelli di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione.

In riferimento ai suddetti punti, si conferma quanto già chiarito dai pareri espressi dal Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), di cui alla Circolare 0034848-31/08/2023-DGISAN-MDS-P:

- in merito al punto 2, la giornata di macellazione può essere circoscritta alla considerazione delle partite di suini provenienti dall'allevamento infetto e quelle macellate successivamente escludendo le partite di animali macellati precedentemente a quelli dell'allevamento infetto laddove sia disponibile l'evidenza della segregazione delle carcasse e carni di queste ultime nel tempo e nello spazio;
- in merito al punto 3, è possibile escludere le carni derivanti dai suini ricadenti nel criterio, laddove è dimostrabile l'assenza di contatto diretto e/o l'assenza di un tempo di contatto utile a sviluppare viremia prima della macellazione, considerando che il periodo di incubazione minimo del virus della PSA è di 4 giorni circa¹;
- in merito al punto 4, si precisa che per contatto si intendono situazioni in cui sia avvenuta una effettiva commistione tra carni e prodotti, ad esempio miscelazione/macinazione, senza includere in tali casistiche prodotti presenti nelle medesime strutture ma opportunamente separati nel nello spazio da altre produzioni.

La data da cui far partire i rintracci è determinata considerando i seguenti elementi:

- l'inizio di episodi di mortalità anomala presso l'allevamento cui aggiungere il periodo massimo di incubazione del virus della PSA. In *Sus scrofa* il periodo massimo di incubazione è di 15 giorni, in accordo con il codice degli animali terrestri dell'Organizzazione Mondiale della Salute Animale (WOAH)².

Ciò premesso, in riferimento alla attuale situazione relativa all'allevamento 042NO001, in base a quanto presente sui sistemi informativi nazionali, dalle informazioni finora condivise dalle Regioni e Province autonome coinvolte circa i risultati preliminari delle indagini epidemiologiche in corso, gli animali provenienti dell'allevamento 042NO001 nel periodo successivo al 18/08/2024 (data identificata come sicura) sono stati macellati nelle seguenti giornate:

- 22/08/2024, presso il macello CE IT 791M (Emilia-Romagna) e
- 30/08/2024, presso il macello CE IT 207M (Emilia-Romagna).

Le comunicazioni di rintraccio e ritiro dei prodotti distribuiti ad altre Regioni e Province Autonome e/o ad altri Stati membri devono essere comunicate al Ministero della Salute, utilizzando la rete rasff e attivando una notifica di assistenza amministrativa, tramite il sistema irasff (<https://webgate.ec.europa.eu/irasff>), classificando la notifica come: non conformità e potenziale rischio per la salute animale.

Per quanto sopra, la regione Emilia Romagna dovrà creare due notifiche di AAC, una per ciascun macello, fornendo una lista di distribuzione delle carni e dei prodotti di cui al punto 1 ed una lista per i punti 2, 3 e 4. Gli altri assessorati interessati procederanno con i follow up alla relativa notifica, come di consueto nell'attività di tracciabilità.

Sarà inoltre cura di codesti Assessorati assicurare che le autorità competenti locali dispongano:

¹ https://www.woah.org/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf

² For the purposes of the *Terrestrial Code*, the *incubation period* in *Sus scrofa* shall be 15 days. CHAPTER 15.1. Article 15.1.1. https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_asf.htm

- il ritiro con distruzione delle carni e dei prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 1, con destinazione a categoria 2 di cui al Reg. (CE) 1069/2009;
- ritiro e blocco per le carni ed i prodotti ricadenti nella casistica di cui ai punti 2, 3 e 4. Il destino di tali matrici dovrà essere individuato anche effettuando un'analisi del rischio che, ove necessario, potrà trovare il supporto degli osservatori epidemiologici regionali.

Fatto salvo quanto previsto per le casistiche di cui al punto 1, dove è vietata la movimentazione verso qualsiasi mercato, non saranno soggetti a restrizione i prodotti e i semilavorati sottoposti a processi inattivanti il virus della PSA in accordo con l'allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 per i quali l'autorità competente locale abbia evidenza dei processi produttivi condotti.

Tenuto conto di quanto sopra, le carni ed i prodotti per i quali è possibile escludere l'obbligo di restrizioni secondo la presente circolare possono essere destinati all'esportazione verso i Paesi Terzi laddove il certificato concordato dall'Italia o dalla UE con il Paese Terzo non preveda requisiti ulteriormente restrittivi.

In aggiunta alle indicazioni sopra riportate, resta inteso che casi specifici potranno essere sottoposti ad opportuna valutazione del rischio, previa richiesta al Ministero della Salute ed invio della documentazione dettagliata al CEREP per apposito parere. Ciò al fine di individuare indicazioni ulteriori o differenti, sulla base dei rischi effettivi derivanti dal caso in questione e delle relative misure di mitigazione che possano essere garantite dalle Autorità Competenti.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente a tutti i servizi veterinari locali.

IL DIRETTORE GENERALE Ex DGISAN
Dott. Ugo DELLA MARTA

IL DIRETTORE GENERALE DGSA
Dott. Giovanni FILIPPINI

Referenti

Luigi Ruocco Direttore Ufficio 3 Ex DGSFAF

l.ruocco@sanita.it

Giovanni Mattalia Direttore Ufficio 8 Ex DGISAN

g.mattalia@sanita.it

Mario Massaro Ufficio 8 Ex DGISAN

m.massaro@sanita.it

Nicola Santini Ufficio 2 Ex DGISAN settore Export

n.santini@sanita.it